


## Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

Care Colleghe, cari Colleghi,


con una certa frequenza ci vengono segnalate criticità in ordine alle richieste di riesame degli avvisi di irregolarità ai sensi degli articoli 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72, soprattutto nei casi in cui il canale CIVIS rimandi alla trattazione in Ufficio.

I citati articoli 36-bis e 54-bis stabiliscono che il contribuente, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, possa fornire i chiarimenti necessari "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione". Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell'invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. n. 322 del 1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l'avviso è reso disponibile all'intermediario (articolo 2-bis, comma 3, del D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005).

Quando la comunicazione di irregolarità viene ricevuta dall'intermediario (che ne ha autorizzato l'invio barrando le specifiche caselle nel relativo dichiarativo fiscale) questa è resa disponibile nell'area riservata del portale Entratel che è opportuno visitare quotidianamente, così da poter disporre con tempestività le verifiche, e se necessario fornire chiarimenti ai fini del riesame della posizione.


Servizi più richiesti  Servizi

Cassetto fiscale	Ricerca ricevute	CIVIS	Ricevute e altre comunicazioni dell'Agen...
Contratti di locazione	<b>Avvisi di irregolarità</b>	Avvisi di regolarità	Cup - Prenotazione Appuntamenti
Dichiarazione precompilata	Comunicazioni opzioni per interventi edi...	Dichiarazione di successione	Comunicazione operatore intracomunita...


 **Area riservata**

Laddove alla comunicazione di irregolarità si voglia far seguire una richiesta di riesame si possono seguire più vie:

- Contattare il numero verde 800 90 96 96
- Accedere dalla propria area riservata al canale CIVIS dal quale presentare istanza di riesame:

Servizi più richiesti  Servizi

Cassetto fiscale	Ricerca ricevute	<b>CIVIS</b>	Ricevute e altre comunicazioni dell'Agen...
Contratti di locazione	Avvisi di irregolarità	Avvisi di regolarità	Cup - Prenotazione Appuntamenti
Dichiarazione precompilata	Comunicazioni opzioni per interventi edi...	Dichiarazione di successione	Comunicazione operatore intracomunita...

 **Area riservata**

e, quindi, al "Servizio di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici"

## CIVIS

---

• Assistenza per:

• [Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento](#)

La funzione consente di ricevere assistenza sulle comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e sulle cartelle di pagamento che derivano dal controllo delle dichiarazioni fiscali previsto dagli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72.

A questo tipo di istanza non deve, in via generale, essere allegato alcun documento. Il trattamento automatizzato delle dichiarazioni consiste infatti nella liquidazione "sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria". CIVIS permette all'utente di inserire le motivazioni dell'istanza di autotutela in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina - 3000 caratteri).

Gli esiti della lavorazione dell'istanza potranno essere i seguenti:

- **la richiesta viene accolta per il complessivo importo:** l'Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione;
- **la richiesta viene accolta parzialmente:** l'Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione "definitiva" - contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni);
- **la richiesta viene respinta:** l'Ufficio conferma le irregolarità;
- **comunicazione con irregolarità confermate – documentazione insufficiente: il contribuente deve recarsi in ufficio.** La risoluzione 72/E del 16.12.2021 in relazione alla fattispecie precisava "Qualora, in casi eccezionali, si renda invece indispensabile rimandare il trattamento della richiesta di assistenza presso uno sportello fisico dell'Agenzia delle Entrate, sarà cura dell'ufficio fissare l'appuntamento presso l'ufficio prescelto dall'utente, dandone notizia all'ufficio destinatario.". Nell'esperienza pratica sarà l'utente a doversi attivare prendendo un appuntamento in ufficio (esibendo l'esito di CIVIS).

**Non è possibile richiedere l'appuntamento in Ufficio prima di aver ottenuto l'esito CIVIS, fatto salvo il caso del termine ormai imminente per il pagamento o per la presentazione del ricorso.**

**La prenotazione degli appuntamenti presso gli Uffici Territoriali** passa attraverso i canali telematici o il web-ticket o ancora la video-chiamata.

Le criticità sorgono proprio in quei casi, seppure a detta dell'Agenzia "residuali", in cui ci sia l'invito a recarsi presso gli Uffici, perché i tempi per il pagamento o per la presentazione del ricorso potrebbero essere divenuti incombenti. Ecco quindi che sarebbe quanto mai opportuna l'attivazione della proposizione dell'Agenzia in cui si diceva "sarà cura dell'ufficio fissare l'appuntamento presso l'ufficio prescelto dall'utente, dandone notizia all'ufficio destinatario".

Al fine di poter presentare a tale proposito, anche con il supporto del Tesoriere Nazionale con delega al fiscale, Salvatore Regalbuto, formale richiesta all'Agenzia delle Entrate, vi chiederemmo di evidenziare, alla Segreteria dell'Ordine ([segreteria@odcec.torino.it](mailto:segreteria@odcec.torino.it)), i casi in cui l'esito della lavorazione CIVIS abbia comunque comportato il rinvio all'Ufficio nonché, in forma documentata, le casistiche irrisolte od oggetto di criticità.

Rimaniamo a disposizione unitamente ai Delegati Fiscalità, Guido Berardo e Rosanna Chiesa.

Cari saluti.

Luca Asvisio

Paola Aglietta